

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

N. 361/RE DEL 26 MAGGIO 2023

Pratica n. 868/RE del 26/05/2023

STRUTTURA PROPONENTE		Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso		
CODICE CRAM	DG.002	Ob.Funz.: B01GEN	CIG: /	CUP: /

OGGETTO	Vertenza Arcuri c/ ARSIAL innanzi al Tribunale di Tivoli RG 4585/2022. Ratifica del rilascio della procura di conferimento incarico e costituzione in giudizio. Autorizzazione al prosieguo dell'attività processuale.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Dott. Antonio Celani)	RESPONSABILE P.O. (Avv. Annarita Aracri)	DIRIGENTE DI AREA A.I. (Avv. Maria Raffaella Bellantone)
f.to Antonio Celani		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Avv. Annarita Aracri)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE (nome e cognome)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)	

Il Direttore Generale f.f.

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 361/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 26/05/2023

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.**N. 361/RE DEL 26 MAGGIO 2023**

OGGETTO: Vertenza Arcuri c/ ARSIAL innanzi al Tribunale di Tivoli RG 4585/2022. Ratifica del rilascio della procura di conferimento incarico e costituzione in giudizio. Autorizzazione al prosieguo dell'attività processuale.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente Vicario della Regione Lazio n. T00205 del 30 Dicembre 2022, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Dott. Andrea Napoletano;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 19 Luglio 2022, n. 584/RE, con la quale il Direttore Generale f.f. ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziale dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 Marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11/CS/RE del 06 Aprile 2023, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

VISTO il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato, unitamente al relativo decreto di fissazione udienza, in data 10.11.2022 (prot. ARSIAL n. 11099/2022), con il quale la Dott.ssa Arcuri ricorreva innanzi al Tribunale di Tivoli per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione:

1) In via principale, condannare l'Arsial, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed il Comune di Rignano Flaminio, in persona del Sindaco pro tempore, in solido tra loro, al rifacimento della strada di cui in premessa, e quindi ordinando il relativo "facere" agli Enti convenuti, volto alla riparazione della strada per come indicato in premessa, eliminando tutte quelle situazioni di pericolo con l'esecuzione delle opere di drenaggio, raccolta e convogliamento delle acque lungo la strada, per come evidenziato in sede di Ctu resa nel procedimento per Atp nrg. 4239/2021, al fine di consentire la percorribilità della strada durante tutto l'anno, anche con autovetture e consentire l'accesso ai mezzi di soccorso;

2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale che precede di cui al punto n. 1), condannare l'Arsial, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed il Comune di Rignano Flaminio, in persona del Sindaco pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura equivalente all'ammontare delle spese necessarie per il rifacimento della strada, nella misura non inferiore ad euro 25.000,00, ovvero nella diversa misura che verrà determinata all'esito del presente giudizio, da corrispondersi a favore della ricorrente Dr.ssa Francesca Maria Arcuri;

3) In ogni caso, condannare l'Arsial, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed il Comune di Rignano Flaminio, in persona del Sindaco pro tempore, in solido tra loro a risarcire la Dr.ssa Francesca Maria Arcuri per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale da questa subito derivante dalla mancata tempestiva riparazione della strada da parte degli Enti preposti, da determinarsi nella misura che verrà accertata all'esito del presente giudizio ovvero nella misura equitativa che il Tribunale adito vorrà determinare.

4) Con vittoria delle spese di causa sia per la fase del merito che per il procedimento di Atp, oltre al rimborso delle spese di Ctu corrisposte in sede di Atp";

PREMESSO che oggetto del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. era l'accertamento dell'asserito degrado di una strada di proprietà di ARSIAL denominata "Valle Castagna" sita nel comune di Rignano Flaminio, con conseguente richiesta di condanna dell'Agenzia e del Comune di Rignano Flaminio, in solido tra loro, al rifacimento della stessa oppure al risarcimento del danno nella misura equivalente all'ammontare delle spese necessarie per il rifacimento della strada in questione, oltre che al risarcimento del danno subito;

ATTESO che tale giudizio era stato preceduto da un procedimento per accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 4239/2021 R.G. presso il Tribunale di Tivoli, in cui la Dott.ssa Arcuri, lamentando il degrado della strada sopra indicata, aveva chiesto l'espletamento di una CTU per l'individuazione degli urgenti interventi di manutenzione da porvi in essere per garantirne la messa in sicurezza e delle relative responsabilità;

DATO ATTO che ARSIAL si era costituita, seppur tardivamente, nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, giusta determinazione del Direttore Generale n. 325/RE del 02.05.2022;

RILEVATO che la tardività nella predetta costituzione era dipesa dal fatto che alla data di notifica del ricorso ex art. 696 c.p.c., il 15.10.2021, l’Agenzia stava risentendo ancora degli effetti dell’attacco hacker subito dal sistema informatico regionale durante il mese di agosto 2021, con la conseguente inutilizzabilità del sistema di protocollazione informatica, con la conseguenza che il ricorso, pur regolarmente notificato, non poteva seguire il normale iter di registrazione e non veniva trasmesso alla competente Area Affari Legali che ne veniva a conoscenza solo al ricevimento della bozza di consulenza tecnica d’ufficio avvenuto in data 16.04.2022;

CONSIDERATO che l’Agenzia riteneva opportuno costituirsi anche nel giudizio ex art. 702-bis c.p.c., per i motivi dettagliatamente indicati nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata in atti;

VISTA la procura alle liti rilasciata dal Direttore Generale f.f., avv. Maria Raffaella Bellantone, ai sensi dell’art. 9 L.R.L. 2/1995, in data 15.05.2023, al legale interno dell’Agenzia, avv. Annarita Aracri, per consentire a quest’ultimo la costituzione entro il termine perentorio stabilito per legge;

RILEVATO che ARSIAL, a mezzo legale interno, si costituiva nel giudizio in oggetto nei termini di legge, mediante deposito della propria comparsa di costituzione e risposta;

ATTESO che il giudizio sta proseguendo con udienza di comparizione delle parti fissata al 30.05.2023;

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno conferire il relativo incarico legale alla professionalità interna all’Agenzia avv. Annarita Aracri, iscritta all’ordine degli avvocati di Roma, Albo speciale, incarico che consente all’Agenzia un notevole risparmio relativo alle competenze legali ed altri oneri di legge, pari a complessivi € 9.507,63 (parcella di un avvocato ex d.m. 55/2014 relativa ad un giudizio di valore indeterminabile medio con la decurtazione prevista nel Regolamento per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni ad ARSIAL fino al 40%);

RITENUTO, pertanto, di dover ratificare la procura rilasciata in data 15.05.2023 e tutte le attività ed atti conseguenti necessari per la costituzione dell’Agenzia, entro i termini di legge, nel giudizio iscritto al n. 4585/2022 RG presso il Tribunale di Tivoli;

RITENUTO, altresì, di dover autorizzare gli ulteriori adempimenti processuali necessari per la difesa degli interessi di ARSIAL nel giudizio sopra indicato;

PRESO ATTO che il Dirigente dell’Area ha individuato, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento l’avv. Annarita Aracri;

SU PROPOSTA ed istruttoria dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI RATICARE il conferimento dell’incarico, a seguito di procura, rilasciata, in data 15.05.2023, dal Direttore Generale f.f, avv. Maria Raffaella Bellantone, ai sensi dell’art. 9 L.R.L. 2/1995, al legale interno dell’Agenzia, avv. Annarita Aracri, a seguito della notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto dalla Dott.ssa Arcuri c/Arsial e notificato in data 10.11.2022, per consentire di accedere al fascicolo informatico della

controparte e così predisporre la costituzione dell'Agenzia, entro i termini di legge, nel giudizio iscritto al n. 4585/2022 RG presso il Tribunale di Tivoli;

DI AUTORIZZARE gli ulteriori adempimenti processuali necessari per la difesa degli interessi di ARSIAL nel giudizio sopra indicato.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
d.lgs. 33/2013	23				x			x